

LA PROMOZIONE DELLA PROSSIMITÀ
E DEL DECENTRAMENTO
NELLE COMPETENZE
DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

THE PROMOTION OF THE PROXIMITY
AND OF THE DECENTRALIZATION
OF THE COMPETENCES
OF THE EPISCOPAL CONFERENCES

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO · Il contributo esamina le modifiche codiciali relative alle spettanze delle Conferenze episcopali nel m. p. *Competentias quasdam decernere* (artt. 1, 2, 8). L'intento principale del disposto legislativo è promuovere la prossimità e il decentramento decisionale. In riferimento all'erezione di un seminario interdiocesano e ai relativi statuti, alla *Ratio* di formazione sacerdotale e alla pubblicazione di un proprio catechismo la natura del provvedimento demandato alla Sede Apostolica non è più un'*approbatio* ma una *confirmatio*. La modifica normativa richiede però un adeguato sviluppo ermeneutico e operativo.

PAROLE CHIAVE · decentramento, Conferenze episcopali, *confirmatio*.

ABSTRACT · This contribution examines the modifications of the Code of Canon Law regarding the competences of the episcopal conferences according to the m.p. *Competentias quasdam decernere* (artt. 1, 2, 8). The main intention of the new legislative order is to promote the proximity and decentralization in emanating decisions. The nature of the decision reserved to the Apostolic See regarding the erection of an interdiocesan seminary and its statutes, the *Ratio* of priestly formation, and the publication of the proper catechism is not an *approbatio* anymore, but only a *confirmatio*. The legislative modification, however, demands an adequate hermeneutical and operative development.

KEYWORDS · Decentralization, Episcopal Conferences, *confirmatio*.

SOMMARIO: 1. Il contesto del provvedimento e i limiti dell'analisi. – 2. Una spinta nella linea della responsabilità e della prossimità. – 3. Il cambiamento normativo operato. – 4. La "legalità qualificatoria" e le incertezze interpretative.

1. IL CONTESTO DEL PROVVEDIMENTO E I LIMITI DELL'ANALISI

IL m. p. *Competentias quasdam decernere* (originariamente: *Assegnare alcune competenze*)¹ ha accorpato una serie di prescrizioni modificative delle disposizioni codiciali che regolano le attribuzioni delle Conferenze episcopali, dei Vescovi diocesani e dei Moderatori supremi riguardo a svariate materie (seminario interdiocesano, *Ratio* di formazione sacerdotale, diritto di associazioni dell'ordine delle vergini, indulto di escaustrazione, indulto di separazione del professo temporaneo, decreto di dimissione del professo, pubblicazione di catechismi, riduzione degli oneri delle Messe, oneri annessi alle cause pie e alle pie fondazioni). I dieci articoli del *Motu proprio* modificano così 15 disposizioni latine (CIC) e 13 disposizioni orientali (CCEO).² Nonostante le specificità normative, i criteri adottati sono comuni ad indicare l'univocità ordinamentale canonica. La *ratio* unitaria e organica del provvedimento è la promozione del decentramento e della responsabilità locale. L'intento è perciò quello di snellire alcuni aspetti procedurali o di evitare di riservare al governo centrale quanto può essere valutato più adeguatamente nel contesto episcopale o religioso interessato. L'ideale della fermezza e stabilità dell'apparato codiciale ha conosciuto già un ampio ripensamento, soprattutto in questo Pontificato, si tratta perciò dell'ennesimo intervento correttivo del testo a dimostrazione di una decisa e progressiva spinta riformatrice.³

¹ Il provvedimento originariamente pubblicato e promulgato su «L'Osservatore Romano» recava la denominazione italiana, il testo è stato poi sostituito nel sito con l'intitolazione latina attuale.

² Le prescrizioni relative alle Conferenze episcopali, oggetto principale di questo commento, e all'*ordo virginum*, come è noto, non hanno corrispondenza nella legislazione orientale. In altri casi però la disciplina del CCEO è più articolata e complessa.

³ Circa lo stato della codificazione canonica cfr. anche G. DORIA, *Tecniche giuridiche e codificazione oggi*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 205-214; G. LO CASTRO, *Il compito della scienza giuridica canonica nell'epoca della codificazione*, *ibid.*, pp. 279-296; G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017*, a cura di J. Miñambres, Roma, EDUSC, 2019, pp. 197-217. Per gli altri interventi recenti: FRANCESCO, cost. ap. *Pascite Gregem Dei* (con cui viene riformato il libro VI del CIC), 23 maggio 2021; lett. ap. in forma di *motu proprio* [= m. p.] *Authenticum charismatis* (con la quale si modifica il can. 579 CIC), 1 novembre 2020; m. p. *Communis vita* (con la quale vengono mutate alcune norme del CIC), 19 marzo 2019; m. p. *Magnum Principium* (con la quale viene modificato il can. 838 del CIC), 3 settembre 2017; m. p. *De concordia inter Codices* (con la quale vengono mutate alcune norme del CIC), 31 maggio 2016; m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* [= MIDI] e *Mitis et misericors Iesus* (sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel CIC e nel CCEO), 15 agosto 2015; *Rescritto in merito al can. 579 del CIC sulla erezione di Istituti diocesani*, 20 maggio 2016.

Il *principio cardine* che sottende il *Competentias quasdam decernere* [= CQD] è quello della *prossimità* e del *decentramento esecutivo*. La prossimità o la vicinanza manifestano l'obiettivo ultimo del governo ecclesiale. L'ordine della carità mira infatti a rendere la Chiesa vicina e sollecita alle preoccupazioni e ai bisogni delle persone. L'indicazione non ha però una ragione di bontà essenziale e assoluta, ma strumentale (o, piuttosto, prudenziale) e relativa in vista del giusto risultato.⁴ Il decentramento è invece il criterio organizzativo che regola la concorrenza o integrazione di attribuzioni tra autorità distinte.⁵ Tale principio disciplina dunque il rapporto, spesse volte richiamato dal Papa, tra il centro e la periferia a livello esecutivo o amministrativo. Non bisogna confondere però la direttiva decentralizzante con un improprio riferimento alla sussidiarietà, come se suggellasse semplicemente il riconoscimento e l'abilitazione del corpo inferiore.⁶ La *decentralizatio* si inserisce sempre nella logica o dinamica della comunione. In gran parte dei casi previsti, fermo restando il regime generale (centralizzato), l'innovazione non conduce a un esautoramento della competenza della Sede apostolica, ma ad un diverso assetto o impostazione operativa. Il ridimensionamento o la compressione curiali valorizzano la responsabilità pastorale dei Presuli direttamente preposti.⁷ È significativo che il provvedimento miri espressamente ad «assecondare i principi della razionalità, efficacia ed efficienza».⁸ Si riconosce dunque l'importanza di questi valori per il governo ecclesiastico.⁹

⁴ Il bene o la finalità perseguita è quella del buon governo, cfr. anche E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Milano, Glossa, 2017, pp. 3-30; J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, ed. Ius Canonicum (volumen especial), Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 367-377.

⁵ La specificità del modello ecclesiale si basa sulla mutua immanenza tra Chiesa universale e Chiese particolari, cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 28 maggio 1992; M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Roma, EDUSC, 2020, pp. 71-73.

⁶ Il principio di sussidiarietà è proprio della dottrina sociale della Chiesa ma trova una problematica applicazione nell'ordinamento canonico: «Come si sa, il principio di sussidiarietà fu formulato dal mio predecessore di v. m. Pio XI per la società civile. Il Concilio Vaticano II, che non ha mai usato il termine "sussidiarietà", ha però incoraggiato la condivisione tra gli organismi della Chiesa, avviando una nuova riflessione sulla teologia dell'Episcopato, che sta dando i suoi frutti nella concreta applicazione del principio della collegialità alla comunione ecclesiale. I Padri sinodali hanno tuttavia ritenuto, per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità episcopale, che il concetto di sussidiarietà risulti ambiguo e hanno insistito di approfondire teologicamente la natura dell'autorità episcopale alla luce del principio di comunione» (S. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 56).

⁷ L'unità della disciplina universale si coniuga pertanto con la varietà esecutiva locale.

⁸ *Proemio*, CQD.

⁹ Cfr. anche M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, cit., pp. 113-124; C. MINELLI, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*,

L'intervento in pratica, conformemente alla sensibilità di Papa Francesco, non vuole avere una portata idealistica e apodittica ma realistica e pragmatica (l'affermazione di principio è funzionale alla miglior regolazione dei rapporti ecclesiali).¹⁰

In questo commento, senza perdere di vista l'orientamento generale, ci limitiamo a esaminare i mutamenti che interessano il *modus procedendi* dei consessi episcopali locali. Gli artt. 1, 2 e 8 individuano specifiche attribuzioni delle Conferenze episcopali.¹¹ Non essendo previsti questi organismi nella legislazione orientale, le relative prescrizioni non hanno una corrispondenza nel CCEO.¹² I cambiamenti apportati non devono essere interpretati ovviamente secondo una logica rivendicativa o di contrapposizione (come se si trattasse di una scelta di campo) ma secondo lo spirito di collaborazione e integrazione reciproca che anima la comunione, chiarendo la responsabilità e autonomia delle determinazioni particolari. La consolidazione dello statuto delle Conferenze episcopali spinge infatti a ripensare il senso e la portata delle relative spettanze.¹³ La minor frequenza e influenza pratica del disposto rispetto alle ipotesi della dimissione religiosa o degli oneri delle Messe e delle cause pie non può trascurare l'estrema rilevanza delle scelte legate all'impostazione e al contenuto della formazione sacerdotale e dello strumento catechetico. Il seminario e l'insegnamento dottrinale costituiscono ambiti privilegiati della preoccupazione episcopale.

Torino, Giappichelli, 2015, pp. 34-46; I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005.

¹⁰ L'indirizzo si conforma sempre alla natura e alle esigenze della materia regolata, come dimostra il richiamato provvedimento di opposta tendenza, FRANCESCO, *Rescritto in merito al can. 579 del CIC sulla erezione di Istituti diocesani* e, in parte, i principi relativi all'organizzazione ecclesiastica alla luce del MIDI e del m. p. istitutivo della Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia, 17 novembre 2021.

¹¹ Gli articoli non sono in sequenza perché l'articolato di CQD corrisponde alla numerazione codiciale.

¹² Cfr. F. MARTI, *The Latin Episcopal Conferences: are they an expression of synodality?*, in *Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches Debrecen, September 3-8, 2017*, a cura di P. Szabó, Nyíregyháza, St. Athanasius Greek-Catholic Theological Institute, 2019 («Kanon», xxv), pp. 347-363; N. LODA, *Consultare e consigliare nella Chiesa: la sinodalità nelle chiese orientali e la debole analogia con la collegialità*, in *Consultare e consigliare nella Chiesa. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2018, pp. 189-220.

¹³ La limitata ascendenza storica e ordinamentale dell'istituzione non è un ostacolo al riconoscimento dell'importanza della cooperazione e del coordinamento tra i Vescovi limitrofi, cfr. anche G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, il Mulino, 1974; A. PAGAN, *Conferenze episcopali. I lavori del coetus "de sacra hierarchia" (1966-1983)*, Venezia, Marcianum Press, 2012.

2. UNA SPINTA NELLA LINEA DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA PROSSIMITÀ

Sin dal documento programmatico del suo pontificato Papa Francesco aveva indicato nel *decentramento* una caratteristica saliente della “Chiesa in uscita”: «Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”». ¹⁴ L’istanza risponde d’altronde al rafforzamento dell’*orientamento evangelizzatore della Chiesa particolare e dei rispettivi raggruppamenti*. L’orizzonte assiologico del decentramento è dunque quello della missionarietà: «Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria». ¹⁵ L’auspicio del Papa è quello di giungere a delineare e “incarnare” uno statuto delle Conferenze episcopali che realizzi la *mens* conciliare. In questa linea si inquadrano sia direttamente il m. p. *Magnum principium* e alcuni richiami magisteriali, ¹⁶ sia indirettamente altri interventi e provvedimenti. ¹⁷ L’ottica di Francesco è dunque quella di dare progressivamente corpo e consistenza ad un più pieno e maturo coinvolgimento sinodale. ¹⁸ La stessa prospettiva di riforma della Curia romana,

¹⁴ FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013 [= EG], n. 16 (è significativa l’intitolazione del paragrafo *Proposta e limiti di questa Esortazione*).

¹⁵ EG, n. 32. La constatazione del Pontefice che prelude all’affermazione riportata, ne illumina il senso: «Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare “una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova” [enc. *Ut unum sint*, n. 95]. Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l’appello ad una conversione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali possono “portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente” [LG, n. 23]. Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale».

¹⁶ Cfr. FRANCESCO, m. p. *Magnum principium* (con la quale viene modificato il can. 838 del CIC), 3 settembre 2017 [= MP]; IDEM, *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015; *A cinquant’anni dall’Apostolica Sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale. Atti del Seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano, 6-9 febbraio 2016)*, a cura di L. Baldisseri, Città del Vaticano, LEV, 2016.

¹⁷ È indicativo ad es. che dal 2015 il Papa abbia deciso di consegnare il pallio ad ogni metropolita, riservando al Nunzio apostolico l’imposizione nella rispettiva sede. Cfr. anche A. BOBBIO, *L’analisi – Chiesa decentrata la “rivoluzione” di Papa Francesco*, «Famiglia Cristiana», 17 ottobre 2015, <https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-analisi--chiesa-decentrata-la-rivoluzione-di-papa-francesco.aspx>.

¹⁸ Cfr. in generale F. CANDIA, *Collegialità e Sinodo dei Vescovi sotto il pontificato di Francesco*, Roma, PUL, 2017; G. PESCE, *La sinodalità, collegialità e principio consultivo nella Chiesa*. Nuovi

al di là degli aggiustamenti e delle semplificazioni curiali, non ha mancato di individuare nella ridefinizione del rapporto centrale-locale il nucleo dei possibili cambiamenti strutturali. L'ampiezza e ambizione di una simile visuale richiedono un'adeguata preparazione e "decantazione" e non sono prive di rischi e incognite.¹⁹ Occorre ribadire che il decentramento è solo un meccanismo "tecnico" per conseguire uno sviluppo o una crescita pastorale (non è casuale che il Papa parli di "conversione" delle strutture ecclesiastiche).²⁰ Il fine non è chiaramente l'assetto del potere ma la *miglior garanzia dell'attenzione e della prossimità dovute ai fedeli*. La vicinanza decisionale è dettata dalla ricerca della cura e capillarità nella valutazione delle situazioni.

Il «salutare decentramento» additato dal Papa si ispira alla *dinamica della comunione gerarchica*, coniugando l'unità della disciplina universale con la potestà esecutiva delle istituzioni ecclesiali locali. La mutua immanenza tra Chiesa universale e Chiesa particolare riceve insomma una dimostrazione pratica nello svolgimento dell'azione di governo.²¹ Il regime disposto, come riferito, evidenzia il carattere misterico e diaconale della *communio ecclesiarum*.²² Il maggior riconoscimento di attribuzioni locali non pregiudica l'unitarietà disciplinare, esalta la specificità e particolarità amministrativa delle Conferenze interessate. Tale forma di decentramento non attua tanto uno spostamento di competenze quanto una ricerca delle virtualità del modello policentrico,²³ definisce meglio il rapporto tra la deliberazione periferica e il controllo centrale. Le Conferenze episcopali sono chiamate ad assumere

impulsi nel Pontificato di Papa Francesco, Roma, PUL, 2015; D. VITALI, *Un popolo in cammino verso Dio. La sinodalità in Evangelii gaudium*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018.

¹⁹ Il turbolento rapporto con la Conferenza episcopale tedesca è fonte di preoccupazione per diversi altri episcopati, cfr. ad es. *Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca*, 22 febbraio 2022, in www.episkopat.pl/list-braterskiej-troski-przewodniczacego-episkopatu-ws-niemieckiej-drogi-synodalnej/; *Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca*, 10 marzo 2022, in www.nordicbishopsconference.org/nyhed/biskopper-sender-aabent-brevtil-den-tyske-bispekonference.

²⁰ Cfr. ad es. EG, nn. 25, 27, 30; MIDI, *Proemio (III Criterio fondamentale)*; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, ISTR. *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 20 luglio 2020.

²¹ Cfr. il ns., *Una lettura assiologica del decreto sugli adattamenti e sulle traduzioni dei libri liturgici*, 34 (2022), pp. 312-315.

²² L'articolazione del procedimento deliberativo ha una valenza sia simbolica e rappresentativa sia pratica e funzionale.

²³ «Sarebbe errato affermare – come qualcuno ha fatto – che le periferie sono il nuovo centro. Bergoglio non mira a compiere una sorta di *translatio imperii*, dall'Europa e dal più ampio emisfero occidentale a quello orientale o del cosiddetto sud globale. Al contrario, il pontefice ambisce a creare una *Chiesa policentrica*, dove non vi sia un unico centro – sia esso a Roma o nelle periferie in senso lato – bensì una comunione di chiese diverse e locali, che concorrano insieme alla missione della Chiesa cattolica», P. MATTONAI, *Sette anni di Francesco, il Papa delle periferie*, 15 marzo 2020, in www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2020/03/sette-anni-di-francesco-il-papa-delle-periferie/.

direttamente la responsabilità pastorale delle proprie scelte. Non è casuale che il provvedimento legislativo si proponga di «favorire il senso della collegialità e della responsabilità pastorale».²⁴ Nell'azione della Chiesa la convergenza del corpo episcopale non ha una portata funzionale ma essenziale.²⁵ Il richiamo complessivo della collegialità, considerando anche il riferimento di altre prescrizioni ai singoli Vescovi o ai Superiori religiosi, ha un valore direttivo ed esemplare (coincide con la stessa «universalitas participata et pluralis Ecclesiae»). L'espressione collettiva, anche in riferimento alle Conferenze episcopali, deve essere intesa in senso lato (non riguarda la collegialità effettiva). La legittima differenza d'impostazione non è comunque un incentivo al particolarismo o solipsismo nazionalistico ma alla condivisione e integrazione delle valutazioni. Se la pluralità e la varietà indica il principio vitale della comunione ecclesiale, la prossimità si ispira alla maggior celerità e rispondenza delle decisioni. L'esperienza e l'ausilio curiale non compromette dunque l'appartenenza delle scelte.

Il m. p. *Competentias quasdam decernere* ha un precedente abbastanza immediato e diretto nel m. p. *Magnum principium* che rivedeva le spettanze relative alle traduzioni dei libri liturgici del rito romano. L'atto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in riferimento alle traduzioni approvate dalle Conferenze episcopali interessate viene qualificato come *confirmatio* e non più come *recognitio*.²⁶ In CQD, nelle tre disposizioni esaminate (artt. 1, 2 e 8), la sostituzione non concerne la *recognitio* ma l'*approbatio*, all'originaria approvazione di sostituisce ora la semplice conferma della Sede Apostolica. Il senso dell'operazione pare comunque analogo: ridurre la portata dell'intervento del Dicastero.²⁷ Occorre precisare però che la *ratio* del *Magnum principium* è un intenzionale ritorno o attuazione della *mens* conciliare.²⁸ Le travagliate vicende della riforma liturgica avevano

²⁴ CQD, *Proemio*.

²⁵ «Allo stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un *carattere collegiale*. [...] Scelti insieme, sono anche mandati insieme, e la loro unione fraterna sarà al servizio della comunione fraterna di tutti i fedeli; essa sarà come un riflesso e una testimonianza della comunione delle persone divine», *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, 877.

²⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI [= CCDSD], *Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del CIC*, 22 ottobre 2021; M. DEL POZZO, *Una lettura assiologica del decreto sugli adattamenti e sulle traduzioni dei libri liturgici*.

²⁷ Il Dicastero sarà a seconda dei casi quello del Clero e dell'Evangelizzazione (previo consenso del Dicastero per la Dottrina della Fede), cfr. anche FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium* (sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo), 19 marzo 2022, artt. 58 § 2, 114 § 4.

²⁸ Cfr. *Nota circa il can. 838 del C.I.C.*, a cura del Segretario della CCDSD coeva al MP; G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 151-179; C. GIRAUDDO, «Magnum Principium» e *l'inculturazione liturgica nel solco del Concilio*, «La civiltà cattolica» 4018 (2017), pp. 311-324.

infatti portato ad alterare la previsione o formulazione della *Sacrosanctum Concilium*, anche in virtù dell'ermeneutica maturata, ed il Legislatore ha proceduto alla successiva modifica o, piuttosto, rettifica del disposto codiciale. Il *Competentias quasdam decernere* non ha invece un riscontro esplicito e puntuale nei testi conciliari. L'iniziativa normativa non assume dunque un significato correttivo o ripristinatorio ma dispositivo e innovativo volto a semplificare e razionalizzare l'assetto legale in linea con un modello meno centralizzante. Il relativo favore che ha circondato l'accoglimento del MP²⁹ e l'indirizzo impresso nel presente pontificato ha indotto quindi ad una revisione più ampia e completa.

3. IL CAMBIAMENTO NORMATIVO OPERATO

Il cambiamento normativo può essere colto sia a livello "performativo" che operativo.

La *portata concettuale* delle disposizioni indica l'assunzione di responsabilità in merito alle risoluzioni del consesso episcopale. Parliamo di un mutamento o di una specificazione "di principio" della logica codiciale per sottolineare la *valenza direttiva e costituzionale* delle statuizioni, quale si desume anche dal Proemio. Il CQD, soprattutto per quanto concerne le spettanze delle Conferenze episcopali, mira a regolare la *confluenza universale-particolare nel governo ecclesiastico* e la *logica dell'intervento curiale*. La modifica sintattica non è insomma una semplice operazione propagandistica o ideologica, integra un consapevole intervento definitorio e qualificatorio. L'innovazione apportata non costituisce un mero affinamento nominale o formale della procedura, comporta una mutazione reale e sostanziale dell'*iter*.³⁰ Il potere deliberativo e il consenso prestato appartengono solo alle Conferenze episcopali. Il meccanismo "tecnico" di ratifica sottende dunque una compiuta articolazione del processo formativo dell'atto. L'effettivo decentramento ovviamente si realizza nell'autonomia, consapevolezza e maturità delle decisioni (l'avvedutezza nel merito della determinazione o più che la modalità della decisione). Interessa sottolineare però che la spinta legislativa richiede una *forma mentis* e un atteggiamento rispettoso dell'*universalità condivisa* e dell'*organicità della disciplina della Chiesa universale*.³¹

Da un punto di vista pratico la natura del provvedimento demandato alla

²⁹ Considerata la spinosità e particolare sensibilità dell'ambito liturgico non sono mancate polemiche e contestazioni.

³⁰ È significativo che l'intervento non sia avvenuto attraverso un'interpretazione autentica ma attraverso una disposizione modificativa; circa la portata e i limiti dell'attività interpretativa cfr. M. GANARIN, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bologna, Bononia University Press, 2018, pp. 301-350.

³¹ I riferimenti direttivi sono desunti dal *Proemio CQD*.

Sede Apostolica non è più un' *approbatio* ma una *confirmatio*. La scansione tra i due termini non è semplice e immediata. Nello stesso contesto dei codici l'uso delle due espressioni non è sempre univoco e perentorio.³² Le difficoltà principali riguardano il contenuto dell'approvazione che riguarda tanto una decisione autonoma quanto una forma di controllo o supervisione da parte di una diversa autorità.³³ Non di rado l'ipotesi dell'approvazione è disgiunta rispetto all'iniziativa diretta o all'abilitazione previa del soggetto interessato.³⁴ La conferma invece, a parte l'ambito processuale,³⁵ indica in genere la necessità dell'ulteriore consenso del superiore, è tipico il caso dell'elezione canonica.³⁶ Quando ci si riferisce all'abilitazione ad una funzione ecclesiale (es. confessori, insegnanti, parroco, rettore, cappellano) o alla facoltà statutaria di un ente l'uso delle due espressioni tende a sovrapporsi. La *mens* e l'applicazione del MP contribuiscono a chiarire il significato da attribuire alla modifica terminologica. L'*approvazione* è un atto di volontà imputabile a un ufficio o organo collettivo. La valutazione è essenzialmente autonoma e impegna la capacità deliberativa e la discrezionalità del soggetto. La conferma invece è derivata e successiva e presuppone la determinazione compiuta da un altro soggetto nell'esercizio delle sue attribuzioni (si pensi appunto alla conferma dell'elezione). La *confirmatio* è una clausola di salvaguardia della comunione gerarchica: l'assenso dell'ufficio capitale o primaziale al *decisum* del disponente. Può essere indicativa dell'accezione delle due operazioni, il contegno richiesto al Romano Pontefice in riferimento agli atti conciliari: «Non hanno forza obbligatorie se non quei decreti del Concilio Ecumenico che, insieme con i Padri del Concilio, siano stati approvati dal Romano Pontefice, da lui confermati e per suo comando promulgati» (can. 341 § 1). Mentre l'approvazione avviene insieme agli altri membri del Concilio, la conferma è l'atto personale e individuale riservato a Pontefice.³⁷ A seguito

³² Nel contesto codiciale l'approvazione (nell'uso sostantivale o verbale) presenta 89 ricorrenze, la conferma (escludendo il riferimento al sacramento della confermazione) compare 53 volte.

³³ Si pensi, da un canto, al noto principio: «quod autem omnes uti singuli tangit, ab omnibus approbari debet» (can. 119, 3^o, desunto dalla *Regula iuris* XXIX del *Liber sextus*) e, dall'altro, all'espressione «probante Sede Apostolica» (cfr. ad es. can. 1423 § 1).

³⁴ Cfr. ad es. can. 816 § 1 («Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; [...]»), 824 § 1 («[...] la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta [...]»), 829 («L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, [...]»), 841 («[...] è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità [n.d.r. dei sacramenti]»).

³⁵ Cfr. cann. 1639, 1680 § 2, 1690, 1712, 1716, 1736, 1739.

³⁶ Cfr. ad es. cann. 147, 165, 166, 178, 179.

³⁷ «Secondo il diritto vigente (can. 338 e 341) il papa partecipa alle decisioni del concilio ecumenico mediante l'approvazione, la conferma e la promulgazione. Con l'approvazio-

dell'operato collegiale, si consente in pratica un'ulteriore valutazione autonoma e ponderata da parte del Capo del Collegio. Per favorire la dinamica del decentramento CQD ha voluto esplicitare appunto il ruolo di controllo e non deliberante della Sede Apostolica. Il meccanismo della conferma è tipico del sistema gerarchico e integra la facoltà di disposizione inferiore o particolare con la garanzia dell'unità.³⁸ Occorre ribadire comunque che la *confirmatio* è un requisito *ad validitatem* del procedimento di approvazione.³⁹ La dinamica deliberativa si perfeziona e completa solo con il benessere o la ratifica dell'organismo curiale.

L'analisi del cambiamento normativo deve tener conto anche della *peculiarità delle fattispecie trattate*. La scelta circa la tipologia del seminario, la formazione dei seminaristi e l'adozione di uno specifico catechismo, come già rilevato, costituiscono *ambiti rilevanti del governo pastorale*. L'orientamento circa la natura del seminario e l'eventuale confluenza di più circoscrizioni ecclesiaristiche non compete al Dicastero per il Clero ma alla Conferenza episcopale o ai Vescovi interessati. Proprio in virtù di un sano decentramento, l'ipotesi del seminario interdiocesano resta comunque sussidiaria e non sminuisce la determinazione e responsabilità del singolo Vescovo.⁴⁰ La *confirmatio* si riferisce sia all'erezione del seminario sia all'approvazione degli statuti.⁴¹

ne interviene come capo del collegio episcopale; essa rappresenta pertanto il suo modo di partecipare all'atto collegiale. [...] La conferma invece è l'atto personale del papa mediante il quale egli, come capo della Chiesa e titolare dell'ufficio primaziale, distinto dal concilio ecumenico, conferisce alle deliberazioni conciliari un'ulteriore e solenne forza vincolante, sicché esse diventano atti congiunti del concilio e del papa», J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 283.

³⁸ Cfr. M. CORTÉS, *Confirmación de actos jurídicos*, in DGDC, II, pp. 516-520; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 55-59; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 160-163.

³⁹ Può valere anche in questo contesto quanto rilevato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi a proposito della *recognitio*: «La richiesta *recognitio* è da considerarsi obbligatoria? Dal Codice di Diritto Canonico, come dal Direttorio pastorale dei Vescovi, si deve ritenere che la *recognitio* è una *conditio iuris* che, per volontà del supremo Legislatore, è richiesta *ad validitatem*», *Nota (circa naturam iuridicam et extensionem «recognitionis» Sanctae Sedis)*, 28 aprile 2006, «Communicationes» 38 (2006), p. 16. La conferma peraltro viene espressamente qualificata come necessaria dall'art. 7 del citato *Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del CIC* («Gli atti della *recognitio* e della *confirmatio*, descritti nei numeri seguenti 43 e 45, sono necessari per dare completezza alle decisioni delle Conferenze Episcopali e manifestano la comunione che lega il Romano Pontefice con i Vescovi»).

⁴⁰ Cfr. can. 237 § 1. Talora la mancata partecipazione ad un seminario interdiocesano è stata però considerata come una manifestazione di scarso spirito di comunione episcopale e afflato collegiale.

⁴¹ Cfr. in generale T. RINCÓN-PÉREZ, *Seminario*, in DGDC, VII, pp. 238-243; G. INCITTI, *Il sacramento dell'ordine nel Codice di diritto canonico. Il ministero dalla formazione all'esercizio*, Roma, Urbaniana University Press, 2021, pp. 33-48; G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici (Cann. 1008-1054, 232-297)*, Roma, Gregorian-Biblical Press, 2019, pp. 185-200.

Le vicende relative alla *Ratio di formazione sacerdotale* manifestano ancor più chiaramente lo spirito della riforma operata. A differenza del seminario interdiocesano, la relativa formulazione costituisce un atto dovuto da parte delle Conferenze episcopali. L'autonomia deliberativa secondo le necessità pastorali locali si conforma sempre ai criteri fissati dalla Suprema autorità della Chiesa. La conferma assicura *in primis* la congruenza e rispondenza ai principi generali. Ogni adattamento o modifica della *Ratio* richiede inoltre un'ulteriore conferma tutoria. Il regolamento del seminario (diocesano o interdiocesano) non richiede viceversa alcuna forma di controllo o ratifica centrale, evidenziando lo stacco disciplinare tra la potestà statutaria e quella regolamentare.⁴² La *pubblicazione di un catechismo nazionale* è una possibilità suppletoria rimessa al discernimento delle Conferenze episcopali.⁴³ La materia è estremamente delicata per l'importanza del patrimonio dottrinale.⁴⁴ La nota vicenda del catechismo olandese e le preoccupazioni emerse nel cammino sinodale della chiesa tedesca manifestano quanto sia importante custodire l'ortodossia della fede.⁴⁵ La vigilanza del Dicastero non risponde tanto a un'istanza autoritaristica o di direzione quanto alla concreta esigenza di verità e tutela del popolo di Dio.⁴⁶ La conferma circoscrive quindi il ruolo

⁴² Cfr. can. 243.

⁴³ L'espressione "nazionale" è usata per approssimazione e immediatezza, non coincidendo necessariamente il raggruppamento di Chiese particolari con il territorio di una nazione. Anche in questo caso la facoltà non pregiudica l'autonomia del singolo Vescovo che non è soggetta a nessun controllo.

⁴⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2012, pp. 15-17. Poche Conferenze episcopali hanno finora previsto un proprio catechismo (cfr. *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, a cura di J. T. Martín de Agar, L. Navarro, Roma, Coletti a San Pietro, 2009, pp. 1364-1365 [solo sei hanno disposto in merito e un paio hanno proceduto alla relativa elaborazione]).

⁴⁵ Cfr. *Il nuovo catechismo olandese. Annuncio della fede agli uomini di oggi. Con la "Dichiarazione della Commissione cardinalizia" del 15 ottobre 1968 e il "Supplemento al Nuovo Catechismo"*, ed. Centro catechistico salesiano, Leumann (TO), Elledici, 1969; L. ALTING VON GEUSAU, A. CHIARUTTINI, F. V. JOANNES, *Il dossier del catechismo olandese*, Milano, Mondadori, 1968. In una lettera del 4 settembre 2019, con una valutazione giuridica da parte della Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il Card. Ouellet (Prefetto della Congregazione per i Vescovi) ha espresso ad es. riserve al Presidente della Conferenza episcopale tedesca circa l'iniziativa sinodale in corso per quanto riguarda l'intenzione di prendere in considerazione e adottare risoluzioni vincolanti su questioni di insegnamento e disciplina della Chiesa universale. (www.sabinopaciolla.com/la-conferenza-episcopale-tedesca-risponde-alle-preoccupazioni-del-vaticano-ma-qualcosa-sembra-non-quadrare/ cons. 24.3.22).

⁴⁶ «La *totalità* della chiesa particolare non si estende oltre quanto è richiesto dalla necessità che le ha dato vita: l'ubicazione dei mezzi di salvezza. Sotto un profilo costituzionale, non le spetta nient'altro. Non le spettano innanzitutto quelle funzioni in materia di fede e di dottrina che non possono essere ristrette localmente, in quanto appartenenti alla dimensione unitaria universale della Chiesa. Non compete, quindi, alla chiesa particolare stabilire in modo definitivo i contenuti della fede; essendo unica la fede, ciò compete agli organi della

dicasteriale, la modalità dell'intervento centrale ad ogni modo si conforma alla natura del bene in questione.

4. LA "LEGALITÀ QUALIFICATORIA" E LE INCERTEZZE INTERPRETATIVE

La modifica contenuta negli artt. 1, 2 e 8 CQD si riduce ad una sostituzione terminologica; riferendosi ai canoni considerati (cann. 237 § 2, 242 § 1, 775 § 2), la statuizione prescrive: «sostituisce il termine approvazione con il termine conferma risultando così formulato». ⁴⁷ La correzione semantica è quella più semplice ed elementare, ma non è necessariamente la più lineare e chiara. Il problema ermeneutico è legato alla valenza qualificatoria delle espressioni. Mancando una definizione legale o, piuttosto, una disciplina procedurale delle due ipotesi (*approbatio* e *confirmatio*) non è sempre agevole ricostruire l'effettiva portata della novella. Il caso della *recognitio* aveva già evidenziato i limiti del ricorso a categorie o interpretazioni dottrinali e la necessità di chiarirne o integrarne il significato. ⁴⁸ Un'operazione analoga richiede probabilmente anche il disposto qui commentato. La qualità di una legge esigerebbe la comprensibilità o spiegazione del senso delle parole adoperate. ⁴⁹ La legalità qualificatoria sottolinea il valore tecnico dell'espressione, ingenera dubbi però quando la formulazione non è univoca o indiscussa. Nel contesto codiciale, l'approvazione ha un'accezione diversificata; indica tanto un'autonoma decisione quanto una forma di integrazione o supervisione. ⁵⁰ L'espressa disgiunzione del caso dell'approvazione rispetto a quello della nomina, dell'erezione o della licenza (cioè di un fenomeno di iniziativa o di abilitazione previa) fa comprendere che l'ipotesi corrisponde anche a una ricezione di un altrui manifestazione di volontà o a un intervento successivo che non si discosta troppo dalla fattispecie della conferma. ⁵¹ Nell'impianto legale anche la conferma può assumere un duplice significato: un assenso perfettivo o un'autonoma valutazione, ⁵² presuppone comunque

chiesa universale: il papa e il collegio episcopale», J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 300.

⁴⁷ Nell'art. 2 la modifica riguarda la forma verbale dell'espressione (approvata/confermata).

⁴⁸ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota "La natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede"*, 28 aprile 2006, con commento di J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della «recognitio» da parte della Santa Sede e il valore delle «note» del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 511-524.

⁴⁹ Cfr. E. BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 25-28.

⁵⁰ In questa seconda accezione l'approvazione coinciderebbe con la conferma.

⁵¹ Nel can. 595 § 1 ad esempio approvazione e conferma vengono ricondotte alla stessa figura del Vescovo diocesano.

⁵² Da un canto spicca la conferma per ciò che attiene all'elezione e in generale alle diverse

sempre una decisione previa. Le due nozioni non hanno quindi una portata perentoria e assoluta. Nel caso di specie è abbastanza chiaro l'intento di sottolineare l'impulso e la risoluzione imputabile alle Conferenze episcopali, non è altrettanto evidente l'incidenza dell'apporto dicasteriale. La qualificazione tipologica delineata suggerisce una purificazione e affinamento terminologico a più ampio spettro.⁵³

Il profilo qualificatorio non basta a risolvere compiutamente l'articolazione del procedimento. Anche in questo caso uno schema interpretativo che riconducesse alla *confirmatio* un controllo esterno di mera legalità (la correttezza procedimentale) e riservasse all'*approbatio* del consesso episcopale il merito della deliberazione, risulterebbe apparentemente rigoroso, ma in pratica semplificante e sminuente.⁵⁴ I formalismi e le etichette stereotipate in pratica disdicono alla sostanzialità del modello canonico. La delicata fattispecie dei catechismi nazionali (ma il discorso si può estendere anche alla *Ratio* della formazione sacerdotale) evidenzia come la conferma non possa prescindere dalla conformità del contenuto dottrinale con la preparazione e l'esperienza curiale. I cambiamenti apportati d'altronde non implicano *ex negativo* una opposta connotazione delle residue approvazioni. La formula *probante Sede Apostolica* conserva infatti un ampio riscontro nel sistema codiciale e non ha ricevuto alcuna mutazione o corroboramento endogeno.⁵⁵ Il Legislatore ha voluto precisare solo la titolarità decisoria delle Conferenze episcopali e la logica della conseguente garanzia dicasteriale. Una puntualizzazione e riqualificazioni globale degli atti a formazione progressiva esula dall'impostazione e motivazione del CQD.⁵⁶

Interessa conclusivamente ribadire che la *confirmatio* non è solo una forma di riconoscimento e ossequio dell'autorità primaziale; oltre che un requisito di validità, è una risorsa di efficacia e razionalità ordinamentale. La funzione di unità e comunione assicura l'effettiva universalità della pluralità. In tutto il provvedimento l'incentivo e l'espansione delle spettanze locali peraltro non giunge mai ad eliminare il riferimento ultimo all'autorità centrale.⁵⁷ Il nesso

cariche o al provvedimento perfezionativo e, dall'altro, la funzione processuale (cfr. *supra* nt. 36).

⁵³ L'effetto si sarebbe potuto forse ottenere anche per via interpretativa ma la linea normativa corrobora l'intento definitorio e dispositivo del provvedimento.

⁵⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *Una lettura assiologica del decreto sugli adattamenti*, cit., p. 316.

⁵⁵ Cfr. ad es. cann. 378, 380, 435, 439, 441, 583, 587, 605, 709, 816, 825, 833, 1246, 1272, 1423, 1438, 1439.

⁵⁶ «Las medidas de control utilizadas en el ámbito eclesial pueden tener más o menos intensidad o profundidad y cumplen con diferentes funciones. Pero su terminología aparece en ocasiones confusa, lo que ha dado lugar a que la doctrina intentase fijar el concepto y el alcance de cada una de esas medidas», M. CORTÉS, *Confirmación de actos jurídicos*, cit., pp. 518-519.

⁵⁷ L'integrazione tra governo locale e governo centrale costituisce dunque un principio costitutivo del sistema.

con la Sede Apostolica non è solo un indice significativo e rappresentativo dell'afflato cattolico e condiviso della guida particolare, è anche un accorgimento pratico e funzionale per garantire il buon governo. L'atto a formazione complessa assicura dunque l'avvedutezza e il riscontro gerarchico della decisione. La *ratio* del regime previsto non è pertanto dialettica o di contrapposizione ma di fiducia e collaborazione reciproca. La responsabilità e la prossimità locale motivano insomma l'integrazione e il supporto primaziale.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- A cinquant'anni dall'Apostolica Sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale. Atti del Seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano, 6-9 febbraio 2016)*, a cura di L. Baldisseri, Città del Vaticano, LEV, 2016.
- BAURA, E., *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Milano, Glossa, 2017, pp. 3-30.
- BAURA, E., *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007), pp. 13-36.
- CANDIA, F., *Collegialità e Sinodo dei Vescovi sotto il pontificato di Francesco*, Roma, PUL, 2017.
- CARDIA, C., *Il governo della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- CORTÉS, M., *Confirmación de actos jurídicos*, in *DGDC*, II, pp. 516-520.
- DEL POZZO, M., *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Roma, EDUSC, 2020.
- DORIA, G., *Tecniche giuridiche e codificazione oggi*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 205-214.
- FELICIANI, G., *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle decretali?*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017*, a cura di J. Miñambres, Roma, EDUSC, 2019, pp. 197-217.
- FELICIANI, G., *Le conferenze episcopali*, Bologna, il Mulino, 1974.
- FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, Vita e Pensiero, 2003.
- GANARIN, M., *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bologna, Bononia University Press, 2018.
- GHIRLANDA, G., *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici (Cann. 1008-1054, 232-297)*, Roma, Gregorian-Biblical Press, 2019, pp. 185-200.
- GIRAUDO, C., «*Magnum Principium*» e l'inculturazione liturgica nel solco del Concilio, «*La civiltà cattolica*» 4018 (2017), pp. 311-324.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989.
- INCITTI, G., *Il sacramento dell'ordine nel Codice di diritto canonico. Il ministero dalla formazione all'esercizio*, Roma, Urbaniana University Press, 2021.

- INCITTI, G., *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 151-179.
- LO CASTRO, G., *Il compito della scienza giuridica canonica nell'epoca della codificazione*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, cit., pp. 279-296.
- LODA, N., *Consultare e consigliare nella Chiesa: la sinodalità nelle chiese orientali e la debole analogia con la collegialità*, in *Consultare e consigliare nella chiesa. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2018, pp. 189-220.
- MARTI, F., *The Latin Episcopal Conferences: are they an expression of synodality?*, in *Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches Debrecen, September 3-8, 2017*, a cura di P. Szabó, Nyíregyháza, St. Athanasius Greek-Catholic Theological Institute, 2019 («Kanon», xxv), pp. 347-363.
- MIÑAMBRES, J., *La natura giuridica della “recognitio” da parte della Santa Sede e il valore delle “note” del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 511-524.
- MINELLI, C., *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condizionale*, Torino, Giappichelli, 2015.
- PAGAN, A., *Conferenze episcopali. I lavori del coetus “de sacra hierarchia” (1966-1983)*, Venezia, Marcianum Press, 2012.
- PESCE, G., *La sinodalità, collegialità e principio consultivo nella Chiesa. Nuovi impulsi nel Pontificato di Papa Francesco*, Roma, PUL, 2015.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *Seminario*, in *DGDC*, VII, pp. 238-243.
- VITALI, D., *Un popolo in cammino verso Dio. La sinodalità in Evangelii gaudium*, Cinesello Balsamo, San Paolo, 2018.
- ZUANAZZI, I., *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005.